

Rw.
L. 2005
dell'11.9.1986

Rimborso stampati L. 500



COMUNE DI CARRARA

Bollo

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 2793/365 - 1985

Anno 1986

Pratica n. 202

(^) CF. RSS LSE 52T57 B8320

CF. GRR TZN 73D53 B832G

CF. GRR MCL 74R71 B832C

IL SINDACO

Vista la domanda in data 23 Gennaio 1985 presentata dal Sig. ROSSI ELISA (F)
e GUERRA TIZIANA E MICAELA Carrara II 17/12/1955
nato a Carrara II 13/4/1973
residente in Carrara via Prampolini C.F. II 31/10/1974 (^)
registrata il 23 Gennaio 1985 al Prot. Gen. n° 2793
corrispondente al n° 365 del Dipartimento Assetto Territorio, con la quale viene ri-
chiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di AMPLIAMENTO fabbricato di civile
abitazione

- 2ª Soluzione -

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n° 103 particella n° 469-671-430-
427-428-429
posta in Marina di Carrara Via SAN GIUSEPPE

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n°
in data ;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° 15 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta
del 11/4/1986;

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977 n° 1052; e D.M. 23/11/82;

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n°
in data ;

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n° 150
del 29 Maggio 1986;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla con-
cessione;

Visto l'atto di vincolo notarile a nulla pretendere per le migliorie ap-
portate in caso di esproprio - Rep. n° 163908 Not. Guido Lucentini - Reg.
a Carrara il 28 luglio 1986 al n° 1083 Vol. 184;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. ROSSI ELISA - GUERRA TIZIANA E MICAELA

residente a Carrara - Via Prampolini -
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori di ampliamento fabbricato di civile abitazione in Marina di Carrara -
Via San Giuseppe -

secondo il progetto costituito da n° due tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 3° lettera della legge 28/1/77 n° 10, la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione;

B ☐ **Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b) della legge 28/1/77 n° 10, si allega con il numero e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa;

C ☒ **Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3, 5, 9 (1° comma, lettera), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di L. 5.494.000 lire cinquemilioniquattrocentonovantaquattromila

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84

Ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84 il contributo è stato suddiviso in quattro rate.

L'importo di lire 1.373.500 (lire unmilione trecentosettantatremilacinquecento) relativo alla 1ª rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 5105/0/3513 del 4/9/1986

Le successive, 1.373.500 rate dell'importo di lire unmilione trecentosettantatremilacinquecento ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6-12-18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato adeguata ed idonea garanzia di lire 14.184.000 (lire quattordicimilioneicentoottantaquattromila) a mezzo di polizza fidejussoria del 4/9/86 rilasciata da La PREVIDENTE S.p.A.

D ☐ **Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3, 5, 6 e 9 1° comma lettera b, 9, 2° comma della legge 10/77 in termini di lire viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione a titolo gratuito.**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Edilizia convenzionata.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per l'intero edificio n. alloggi. la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione. in parte

☐ **Concessione art. 9 D.L. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n° e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☒ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in L. 3.962.000 (Lire tremilioninovecentosessantaduenila)

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84 il contributo verrà pagato in corso d'opera in 4 rate da versare rispettivamente entro 6-12-18 mesi

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. 14.184.000 (Lire quattordicimilionicentoottantaquattro- mila) a mezzo di polizza fidejussoria del 4/9/86 rilasciata da La Previdente S.p.A.

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 Novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal 4/9/1986
data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

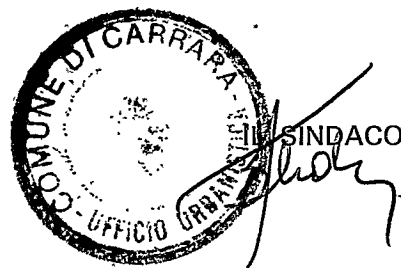
Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

CONDIZIONI C.I.B.A.: - che il tetto venga realizzato con le stesse forme e dimensioni -

- SALVO L'ESERCIZIO DEI POTERI DI ANNULLAMENTO DI SPETTANZA DEL MINISTERO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ENTRO 60 GIORNI DI CUI ALLA LEGGE N° 431/85. -

Carrara, addì 6 Agosto 1986



Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

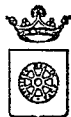
IL CONCESSIONARIO

Carrara, addì 11.9.1986

[Handwritten signature]

Riv.
ho folio
del 11-9-86

Rimborso stampati L. 500



Bollo

COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 9689/1514 - 1985
Anno 1986
Pratica n. 245

IL SINDACO

Vista la domanda in data 27 Marzo 1985 presentata dal Sig. GE.IM. S.n.c.
Amm. Franco Soldati nato a Carrara il 18/9/1934
residente in Carrara via Turigliano n° 7 C.F. 00271840456
registrata il 27 Marzo 1985 al Prot. Gen. n° 9689
corrispondente al n° 1514 del Dipartimento Assetto Territorio, con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di costruzione fabbricato ad uso commerciale ed uffici

- 2ª Soluzione -

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n° 103 particella n° 631
posta in Marina di Carrara Via Garibaldi

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° 139
in data 4 luglio 1986;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° 8 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 17/2/1986;

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977 n° 1052; e D.M. 23/11/82;

condizionato
VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n° 1915/9012
in data 28 luglio 1986;

condizionato
VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n° 73 - e 147 (riesame)
del 12 Marzo 1986 - e del 16 Maggio 1986

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

Visti i nuovi disegni presentati modificati secondo l'approvazione CBA;
(Prot. 147 del 16 Maggio 1986)

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

GE.IM. S.n.c. Amm. Franco Soldati

Al Sig.

residente a Carrara - Via Turigliano n° 7 -

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori di costruzione fabbricato ad uso commerciale ed uffici in Marina di Carrara - Via Garibaldi -

2^a Soluzione

secondo il progetto costituito da n° tre tavole che si allèga quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10, la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione;

B ☐ **Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b) della legge 28/1/77 n° 10, si allèga con il numero e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa;

C ☒ **Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3; 5; 9 (1° comma, lettera), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di L. 33.076.000 lire trentatremiladoniseicentasettemila

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84.

Ai sensi dell'art. 47 della legge 5° agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84 il contributo è stato suddiviso in quattro rate.

L'importo di lire 8.269.000 (lire ottomilioniduecentosessantannovemila)

relativo alla 1^a rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 4602/0/3061 del 31 luglio 1986

Le successive, n° tre rate dell'importo di lire 8.269.000 (lire ottomilioniduecentosessantannovemila) ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6-12-18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato adeguata ed idonea garanzia di lire 77.977.500 (lire settantasettemilioninovecentosettantasettemilacinquecento) a mezzo di polizza fidejussoria del 31/7/86 n° 2.195.717 lasciata da:

LAVORO & SICURTA'

D ☐ **Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3; 5; 6 e 9 1° comma lettera b; 9, 2° comma della legge 10/77 in termini di lire viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data:

ART. 3:

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione a titolo gratuito.**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Edilizia convenzionata.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per alloggi. la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione. in parte

☐ **Concessione art. 9 D.L. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n° e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☒ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in L. 18.909.000 (Lire diciottomilioninovecentonovemila)

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84 il contributo verrà pagato in corso d'opera in 4 rate da versare rispettivamente entro 6-12-18 mesi

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. 77.977.500 (Lire settantasettemilioninovecentosettantasettemilacinquecento) a mezzo di polizza fidejussoria del 31/7/86 rilasciata da LAVORO E SICURTÀ (Pol. n° 2.195.717/2)

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 4°

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5°

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 Novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal 8/9/1986
data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

PARERE COMMISSIONE EDILIZIA n° 8 del 17/2/1986 -
Favorevole alle condizioni precedenti - salvo definizione degli spazi a parcheggio salvo parere della CBA e del funzionario medico (USL)
Condizioni C.E. n° 28 del 2/8/85 : - l'area prospiciente il fabbricato sulla Via Garibaldi rimanga aperto all'uso pubblico -

- VEDERE CONDIZIONI COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CUI A NOTA N° 1915/9012 di Prot. in data 28 luglio 1986 -

Carrara, addì 26 Agosto 1986



IL SINDACO

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

Carrara, addì 13/9/86

IL CONCESSIONARIO